



# Comparative Law Review

*Sustainability and Innovation:  
Perspectives of Comparative law*

*Sostenibilità e innovazione:  
prospettive di diritto comparato*

**ISSN:2038 - 8993**

---



## COMPARATIVE LAW REVIEW

The Comparative Law Review is a biannual journal published by the  
I. A. C. L. under the auspices and the hosting of the University of Perugia Department of Law.

Office address and contact details:

Department of Law - University of Perugia  
Via Pascoli, 33 - 06123 Perugia (PG) - Telephone 075.5852437  
Email: [complawreview@gmail.com](mailto:complawreview@gmail.com)

### EDITORS

Giuseppe Franco Ferrari  
Tommaso Edoardo Frosini  
Pier Giuseppe Monateri  
Giovanni Marini  
Salvatore Sica  
Alessandro Somma  
Massimiliano Granieri

### EDITORIAL STAFF

Fausto Caggia  
Giacomo Capuzzo  
Cristina Costantini  
Virgilio D'Antonio  
Sonja Haberl  
Edmondo Mostacci  
Valentina Pera  
Giacomo Rojas Elgueta  
Tommaso Amico di Meane

### REFEREES

Salvatore Andò  
Elvira Autorino  
Ermanno Calzolaio  
Diego Corapi  
Giuseppe De Vergottini  
Tommaso Edoardo Frosini  
Fulco Lanchester  
Maria Rosaria Marella  
Antonello Miranda  
Elisabetta Palici di Suni  
Giovanni Pascuzzi  
Maria Donata Panforti  
Roberto Pardolesi  
Giulio Ponzanelli  
Andrea Zoppini  
Mauro Grondona

### SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

Christian von Bar (Osnabrück)  
Thomas Duve (Frankfurt am Main)  
Erik Jayme (Heidelberg)  
Duncan Kennedy (Harvard)  
Christoph Paulus (Berlin)  
Carlos Petit (Huelva)  
Thomas Wilhelmsson (Helsinki)

COMPARATIVE  
LAW  
REVIEW

VOL. 13/2

*Sustainability and Innovation: Perspectives of Comparative law*

*Conference organized by the young comparatists of the Italian Association of Comparative Law –  
May 13, 2022 - Salerno*

*Sostenibilità e innovazione: prospettive di diritto comparato*

*Incontro di studi a cura dei giovani comparatisti dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato –  
13 maggio 2022 - Salerno*

6

SIRIO ZOLEA

Sostenibilità e innovazione: due termini polisemici sospesi tra narrative sociali e narrazioni del potere

13

CLARISSA GIANNACCARI

Mercato e sostenibilità: superare il concetto di responsabilità sociale d'impresa

37

DAVIDE CLEMENTI

Environmental protection through the green principle in the Civil Code of the People's Republic of China

57

ROSA IANNACCONE

La salvaguardia della natura nelle nuove costituzioni andine: declinazioni, tutele e partecipazione popolare

76

CLAUDIA MASCIOPINTO

Smart Contracts: eccessivamente “smart” per essere “contract” o ancora troppo “contract” per essere “smart”? Una prospettiva comparatistica tra Italia e USA

COMPARATIVE  
LAW  
REVIEW

VOL. 14/1

*Sustainability and Innovation: Perspectives of Comparative law*

*Conference organized by the young comparatists of the Italian Association of Comparative Law –  
May 13, 2022 - Salerno*

*Sostenibilità e innovazione: prospettive di diritto comparato*

*Incontro di studi a cura dei giovani comparatisti dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato –  
13 maggio 2022 - Salerno*

92

MARYNA VAHABAVA

La *blockchain* e lo *smart contract* nei diritti nazionali e sovranazionali:  
una prospettiva di diritto comparato.

121

EDUARDO OROZCO MARTINEZ

La Legislazione messicana in materia di protezione dei dati personali  
soddisfa il criterio d'adeguatezza europeo?

139

TANIA BORTOLU

Accessibilità dei siti web per le persone con disabilità. Analisi comparata  
delle discipline statunitense ed italiana.

162

SARA POLA

La licenza obbligatoria nel contesto della pandemia:  
uno strumento obsoleto?

183

CAMILLA SCARPELLINO

Responsabilità nell'e-health



# ACCESSIBILITÀ DEI SITI WEB PER LE PERSONE CON DISABILITÀ. ANALISI COMPARATA DELLE DISCIPLINE STATUNITENSE ED ITALIANA.

*Tania Bortolu\**

## SOMMARIO

I. INTRODUZIONE; II. L'ACCESSIBILITÀ DIGITALE NEGLI STATI UNITI: LA SEZIONE 508 DEL *REHABILITATION ACT*; 2.1 SEGUE. IL TITOLO III DELL'*AMERICANS WITH DISABILITIES ACT (ADA)*: IL CASO *ROBLES V. DOMINO'S PIZZA*; III. L'ACCESSIBILITÀ DIGITALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: IL QUADRO NORMATIVO; 3.1. SEGUE. LE LINEE GUIDA DELL'AGID; IV. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO ALLE TUTELE ANTIDISCRIMINATORIE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN AMBITO DIGITALE NEGLI STATI UNITI E IN ITALIA.

*La ricerca applica il metodo comparatistico per approfondire il tema dell'accessibilità dei siti web per le persone con disabilità proponendo un'analisi che coinvolge gli ordinamenti statunitense ed italiano. L'argomento viene affrontato giovandosi dell'ausilio delle categorie dei formanti legislativo e giurisprudenziale, che consentono di valutare all'interno degli ordinamenti analizzati la concreta tutela riconosciuta alle persone disabili rispetto all'incessante ascesa dell'innovazione tecnologica che, laddove non adattata alle esigenze "speciali", rappresenta un ostacolo virtuale, di fatto equiparabile ad una barriera architettonica a detrimento di soggetti più deboli, i quali possono vedersi preclusa la possibilità di sfruttare tutto ciò che le tecnologie ed il web hanno da offrire.*

## I. INTRODUZIONE

La tematica dell'accessibilità dei siti *web* per le persone con disabilità<sup>1</sup> offre lo spunto per una riflessione, in prospettiva comparatistica, sul grado di tutela, in termini di dignità e di libertà, che il nostro ordinamento riconosce nei confronti dei soggetti non "normodotati", i quali possono andare incontro a difficoltà "tecniche" nell'utilizzo delle risorse digitali, ove per accessibilità si intende la possibilità riconosciuta a chiunque, sia alle persone con disabilità di qualsiasi tipo sia agli utenti che accedono a internet utilizzando strumenti che possono avere un certo tipo di limitazioni *hardware* e *software*<sup>2</sup>, di utilizzare facilmente e nel pieno godimento di tutte le potenzialità espressive una risorsa digitale, che può essere sia un prodotto sia un servizio.

---

\* Assegnista di ricerca - Scuola Superiore Meridionale – in *Law and organizational studies for people with disability (LOSPD)*.

<sup>1</sup> Il saggio riproduce, aggiornata ed ampliata, la relazione presentata all'incontro di studi a cura dei giovani comparatisti dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato presso l'Università degli Studi di Salerno – 13 maggio 2022 – sul tema «Sostenibilità e innovazione: prospettive di diritto comparato».

<sup>2</sup> L'accessibilità in ambito digitale può riguardare tutti i c.d. "soggetti deboli", ossia i soggetti disabili in senso stretto e tutta una serie di soggetti che, indipendentemente da una disabilità fisica o psichica, possono avere difficoltà nell'utilizzo delle risorse informatiche (si pensi, ad esempio, agli anziani). La delicata e complessa tematica dei "soggetti deboli" ha costituito oggetto di approfondimento e di analisi nello studio, in particolare, di P. Stanzone, *Costituzione, diritto civile e soggetti deboli*, in *Fam. e Diritto*, 3, 2009, 305, al quale si rinvia.

L'accessibilità, intesa in tal senso, si inserisce, con tutta evidenza, nel più ampio dibattito che coinvolge l'archetipo statunitense della *net neutrality*<sup>3</sup>, da intendersi come l'assenza di restrizioni sui dispositivi connessi ad internet e sul modo in cui essi operano, in particolare, dal punto di vista della fruizione dei vari servizi e contenuti di rete da parte dell'utente finale<sup>4</sup>. In altre parole, si tratta del risultato di una concezione della telematica inclusiva che consente di collegare effettivamente le persone in modo eguale, senza restrizioni o vincoli relativi ai siti, e di non emarginarle in ragione delle loro caratteristiche fisiche e/o sensoriali o delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di accesso alla rete.

In tale prospettiva, il diritto di accesso non deve intendersi esclusivamente come diritto ad essere tecnicamente connessi alla rete ed a ricevere da essa le informazioni, ma come patrimonio di diritti dei quali la persona può concretamente disporre<sup>5</sup>. Dunque, accessibilità non solo come un mezzo, ma anche come un luogo territoriale, in cui deve essere possibile compiere azioni sostitutive o integrative al pari di quelle svolte nei luoghi fisici, con mezzi tradizionali, da parte di tutti i consociati<sup>6</sup>.

Determinante, sotto questo profilo, è l'attenzione all'accesso in un'ottica inclusiva finalizzata a garantire a tutti i soggetti la possibilità di utilizzare il mondo del *web* come risorsa chiave per l'acquisizione di informazioni, il lavoro, la formazione, il contatto sociale

---

<sup>3</sup> Da precisarci che la definizione di *net neutrality* non è univoca, differenziando in ragione della prospettiva politico-giuridica adottata. Nella sua concezione originaria, ovvero quella elaborata dal Congresso degli Stati Uniti, con il principio di neutralità della rete si intende far riferimento al divieto per il fornitore dell'accesso alla rete di discriminare, in qualità o velocità, contenuti, applicazioni o servizi offerti da chi vuole diffonderli alla comunità indifferenziata dei naviganti di internet. Tra i diversi contributi statunitensi sul tema, tra gli altri, D. Lambert, *Net Neutrality and the fcc*, Nova Science Publishers Inc, Commack, NY, 2015; M. HOWARD, *Net Neutrality for Broadband: Understanding the fcc's Open Internet Order and Other Essays*: Volume 3, Puma Concolor Aeternus Press, 2015; A. C. FIRTH - N. H. PIERSON, *The Open Internet, Net Neutrality and the FCC*, Nova Science Publishers, New York, Commack, NY, 2011.

<sup>4</sup> Tra la dottrina italiana sull'argomento si v. in particolare L. D'Acunto (a cura di), *Net (or not) Neutrality? Web e regolazione*, Napoli, 22, 2017. Sull'argomento, v. anche M. R. Allegri-G. D'Ippolito (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Roma, 2017, nonché A. Fachechi, *Net neutrality e discriminazioni arbitrarie*, in C. Perlingieri - L. Ruggeri (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, p. 255 ss.

<sup>5</sup> V. Frosini, *L'orizzonte giuridico dell'internet*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 2, 2000, 275, ritiene che il diritto alla libertà informativa con la diffusione di internet acquisti un significato nuovo e diventi «una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà *da* ma libertà *di* che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e per ottenere informazioni di ogni genere»; ID., *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, in *Riv. tel. giur. dell'AIC*, n. 1, 2011, pone in evidenza come le tecnologie rappresentino uno sviluppo delle libertà e come queste si siano notevolmente potute accrescere ed espandere «verso nuove frontiere dell'agire umano proprio grazie al progresso tecnologico». L'A. considera il diritto di accesso a internet un diritto sociale «o meglio una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari della sanità e della previdenza. Un servizio universale che le istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica». Sull'argomento anche: G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Bologna, 2002; G. Corasaniti, *Diritti nella rete. Valori umani, regole, interazione tecnologica globale*, Milano, 2006; A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009; M. Viggiano, *Internet. Informazione, regole e valori costituzionali*, Napoli, 2010; S. Sica e V. Zeno Zencovich, *Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'Internet*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 3, 2010, 377 ss.

<sup>6</sup> P. Bilancia, *La complessa tutela dei diritti nella Rete*, in A. Papa (a cura di), *Comunicazione e nuove tecnologie*, Roma, 2011, 27 ss.

e, sempre più, la fornitura di beni e di servizi, senza discriminazioni legate all'eventuale possesso di disabilità fisiche o sensoriali. Diversi studi evidenziano, infatti, una concezione all'accesso a internet come una pre-condizione per l'esercizio di altri diritti e libertà costituzionalmente tutelati, in funzione strumentale al loro godimento<sup>7</sup>.

Nell'attuale periodo storico<sup>8</sup>, in cui si assiste alla prevalenza dell'uso degli strumenti tecnologici da remoto<sup>9</sup>, il tema si pone come centrale per la vita quotidiana di soggetti con disabilità, *in primis* quelle visive e uditive, anche per i casi in cui l'accesso non coinvolga, necessariamente, le più ampie e dibattute problematiche costituzionali inerenti al diritto alla salute o al diritto al lavoro o al diritto all'istruzione. Si ritiene necessario, infatti, considerare anche aspetti della sfera personale e privata, che, quando non accessibili nella quotidianità al pari di tutti i consociati, possono condizionare la qualità di vita di una persona<sup>10</sup>.

In un'ottica comparatistica, si è scelto di guardare al contesto statunitense, ritenendolo un indicatore assai sensibile per l'analisi dei processi inclusivi e per le proposte conseguenti in termini di politiche, progettazione e pratiche. Ciò in quanto gli Stati Uniti rappresentano il Paese in cui sono nati e dal quale si sono diffusi i *Disability Studies*<sup>11</sup>, l'ambito di studio di ricerca interdisciplinare che si è sviluppato sul finire del secolo scorso, secondo un metodo che comprende un confronto critico con il modello medico come fondamento delle concettualizzazioni relative al *deficit* e alle disabilità intese come elemento individuale basato sul legame causale fra menomazione e l'essere una persona disabile; un approccio critico al linguaggio normativo e sociale del *deficit*; l'esame delle pratiche istituzionali e sociali che

---

<sup>7</sup> M. Betzu, *Interpretazione e sovra-interpretazione dei diritti costituzionali nel cyberspazio*, in *Rivista AIC*, n. 4/2012, 1-8; G. De Minico, *Diritti, regole, internet*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011, 1-38; ID., *Uguaglianza e accesso a internet*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 6 marzo 2013, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); R. Pisa, *L'accesso ad Internet: un nuovo diritto fondamentale?*, 7 gennaio 2010, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it); A. Valastro, *Le garanzie di effettività del diritto di accesso ad Internet e la timidezza del legislatore italiano*, in M. Pietrangelo (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Collana ITTIG-CNR, Serie Studi e documenti, n. 9, Napoli, Esi, 2011, 45-57.

<sup>8</sup> A seguito della diffusione del Covid-19 e delle conseguenti misure di distanziamento sociale, internet ha rappresentato un ponte tra l'individuo e il resto del mondo. Sul punto: E. Sarpong, *Covid-19 Shows Why Internet Access Is a Basic Right. We Must Get Everyone Connected*, World Wide Web Found, [www.webfoundation.org/2020/04/covid-19-shows-why-internet-access-is-a-basic-right-we-must-get-everyone-connected/](http://www.webfoundation.org/2020/04/covid-19-shows-why-internet-access-is-a-basic-right-we-must-get-everyone-connected/).

<sup>9</sup> T.E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, cit., evidenzia come non vi sia settore del diritto che non sia coinvolto dall'affermarsi della tecnologia e di internet: «dal diritto civile dei contratti e delle transazioni concluse tramite *computer*, al diritto penale dei reati informatici e delle frodi elettroniche; dal diritto amministrativo dello *e-government* e dell'amministrazione digitale, al diritto processuale del c.d. "processo telematico" e della razionalizzazione informatica del sistema processuale».

<sup>10</sup> D. Vanni, *Cenni comparatistici sulla tutela dei disabili*, in *Comparazione e diritto civile*, 1, 2021, 401 ss.

<sup>11</sup> Studi diffusi anche nel Regno Unito, nei Paesi scandinavi, in Francia, in Germania e in Canada. Secondo la definizione ufficiale elaborata dalla *Society for Disability Studies*, essi hanno l'obiettivo di promuovere «lo studio della disabilità nei contesti sociali, culturali e politici», riconoscendo che «la disabilità è un aspetto fondamentale dell'esperienza umana» e che solamente attraverso la «comprensione della disabilità in tutte le culture e i periodi storici è possibile giungere a un vero cambiamento sociale» (*Society for Disability Studies. Mission and History of Disability Studies*. Disponibile su [www.disstudies.org/index.php/mission/](http://www.disstudies.org/index.php/mission/)).

causano l'esclusione; il perseguimento dell'emancipazione e dell'autodeterminazione nella prospettiva dei diritti<sup>12</sup>.

Occasione di queste riflessioni è stata, in particolare, una decisione assunta dalla Corte distrettuale centrale della California, che, nel 2019, ha avuto modo di pronunciarsi, con specifico riferimento al mondo del *web*, sull'operatività del Titolo III dell'*Americans with Disabilities Act* ("ADA")<sup>13</sup>, che vieta la discriminazione nei confronti dei soggetti con disabilità in tutti i settori della vita pubblica<sup>14</sup>; per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, una Corte ha ordinato a un'azienda di vendita di prodotti sul *web* di modificare la propria applicazione mobile al fine di permettere l'accessibilità digitale alle persone con disabilità visiva, rendendo in tal modo il caso una significativa pietra miliare in materia di accessibilità digitale.

Prendendo le mosse da tale decisione, e privilegiando una tecnica di approccio separato alle due discipline, per calarsi totalmente nell'essenza dei due ordinamenti, sarà interessante mettere in rilievo le differenze e le analogie tra l'esperienza giuridica statunitense, la cui fonte primaria del diritto, come noto, è rappresentata dalla giurisprudenza, e quella italiana, che invece individua nella legislazione la fonte primaria sulla base della quale introdurre le più adeguate regole ed i relativi rimedi in caso di violazione, con il fine di verificare quanto il nostro ordinamento risponda, nei termini di accessibilità sopra descritti, alle esigenze di tutela delle persone con disabilità e valutare, alla fine dell'indagine, spazi di tutela ancora riempibili mediante interventi regolatori in grado di adeguare il quadro normativo vigente all'evoluzione tecnologica<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> V. R. Traustadottir, *Disability Studies, the Social Model and Legal Developments*, in O.M. Arnadóttir – G. Quinn, *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian perspectives*, Leiden-Boston, 2009, 6 e 16. In Italia: R. Medeghini (a cura di), *Norma e normalità nei Disability Studies. Riflessioni e analisi critica per ripensare la disabilità*, Trento, 2015; R. Medeghini, S. D'Alessio, A. Marra, G. Vadalà e E. Valtellina, *Disability Studies. Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadinanza*, Trento, 2013; A. D. Marra, *Diritto e Disability Studies. Materiali per una nuova ricerca multidisciplinare*, Reggio Calabria, 2010.

<sup>13</sup> *Americans with Disabilities Act*, July 26, 1990, 42 U.S.C.A. § 1194 (1).

<sup>14</sup> La tutela imposta dall'*ADA* non è assoluta, ma vi sono delle eccezioni. Ad esempio, le organizzazioni religiose e gli enti sotto il loro controllo, come scuole ed ospedali, sono esclusi dal Titolo III. *Americans with Disabilities Act*, 42 U.S.C. § 12182 (2008).

<sup>15</sup> Ricorda T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, cit., p. 30 che «il diritto di accesso a Internet è da considerarsi un diritto sociale, o meglio una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell'istruzione, della sanità e della previdenza. Un servizio universale, che le istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica. Infatti sempre di più l'accesso alla rete Internet, e lo svolgimento su di essa di attività, costituisce il modo con il quale il soggetto si relaziona con i pubblici poteri, e quindi esercita i suoi diritti di cittadinanza».

## II. L'ACCESSIBILITÀ DIGITALE NEGLI STATI UNITI: LA SEZIONE 508 DEL *REHABILITATION ACT*

A partire dagli anni '70 del secolo scorso, gli Stati Uniti hanno sviluppato una tutela antidiscriminatoria a livello legislativo incentrata sull'inclusione delle persone con disabilità, riconoscendo, in tale contesto, l'esigenza di superamento dell'emarginazione al campo dei diritti civili, da cui è successivamente emersa con prepotenza la questione dell'accesso alle tecnologie digitali<sup>16</sup>, rispetto alla quale il dibattito statunitense si è acceso in merito alla possibilità che gli operatori delle telecomunicazioni potessero non solamente controllare il traffico di internet, ma anche alterarne per tutti i consociati uno dei principi basilari, ossia l'assenza di qualsiasi discriminazione nelle comunicazioni dirette tra l'utente e il contenuto cui questi intende accedere<sup>17</sup>.

Di qui, nel 2015 la *Federal Communications Commission (FCC)*, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni, aveva classificato l'accesso ad internet come un servizio vitale e, in quanto tale, lo aveva assoggettato al Titolo II del *Communications Act* del 1934 ed in particolare della Sec. 202, che pone un generale divieto di discriminazione, e all'art. 706 del *Telecommunications Act* del 1996 (che prevede una generica previsione sullo sviluppo dei servizi avanzati di telecomunicazione), imponendo così agli operatori di comunicazione elettronica obblighi in materia di *net neutrality*. Più specificamente, la normativa si basava sui principi di trasparenza (gli utenti ed i fornitori dei servizi avevano il diritto di conoscere le caratteristiche base del proprio accesso ad internet), di divieto di blocco (gli utenti avevano il diritto di non essere soggetti a restrizioni), di parità di condizioni (i contenuti non potevano essere discriminati irragionevolmente) e di politiche di gestione della rete (i fornitori potevano adottare politiche di gestione del traffico solo in alcune circostanze specifiche)<sup>18</sup>.

Successivamente, per scelte meramente politiche, le norme introdotte fino al 2018 sono state abrogate e, con la pubblicazione del *Restoring Internet Freedom Order*, la *net neutrality* è

---

<sup>16</sup> Si è detto che un mutamento di prospettiva rispetto alla disabilità si è verificato grazie all'affermazione dei *Disability Studies*, come risposta alle spinte sociali, al femminismo, ai movimenti di lotta alle discriminazioni razziali, ai vari "movimenti di liberazione" che interessarono gli Stati Uniti, fra cui il *Civil Rights Movement* e l'*Independent Living Movement*, da cui emerse una nuova sensibilità che pose l'accento sulla necessità di politiche d'inclusione, riconducendo l'esigenza di superamento dell'emarginazione al campo dei diritti civili. Sul punto, A. D. Marra, *Disabilità, bioetica e ragionevolezza. Ragionamenti minimi di diritti umani, evoluzione tecnologica e vita umana*, Milano, 2017, 65.

<sup>17</sup> Per una analitica ricostruzione sul dibattito J. P. Martinez, *Net neutrality: contributions to the debate*, Madrid-Barcellona, 2010.

<sup>18</sup> Il 26 febbraio 2015 la *Federal Communications Commission (FCC)* approvò il cosiddetto Open Internet Order che definiva le regole volte a preservare la natura di libero accesso ad internet. Il rapporto è reperibile su <https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-15-24A1.pdf>.

stata degradata a mere enunciazioni di principio soltanto simboliche e, in quanto tali, non vincolanti né a livello federale né statale.

Tuttavia, deve considerarsi che l'approccio proposto dai *Disability Studies*, volto alla rimozione degli ostacoli e dei comportamenti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità fisiche o sensoriali, ha inciso profondamente sul piano del diritto positivo, ispirando il quadro giuridico statunitense<sup>19</sup>.

In particolare, i due principali atti legislativi che affrontano la tematica sono la Sezione 508 del *Rehabilitation Act* e il Titolo III dell'*Americans with Disabilities Act (ADA)*. La Sezione 508 si applica solo alle *federal agencies* e *contractors* e riporta una disciplina dettagliata della protezione per le persone con disabilità in campo digitale, mentre il Titolo III vieta la discriminazione nei confronti degli individui con disabilità, regolamentando più genericamente il *private business* e le *public accommodations*, per cui l'estensione all'ambito digitale della sua normativa è lasciata al formante giurisprudenziale.

Procedendo ad analizzare le due disposizioni normative nella loro successione cronologica, il *Rehabilitation Act* è la prima legge federale che dispone le misure antidiscriminatorie per la protezione dei disabili negli ambiti degli enti pubblici federali e in tutti i programmi che ricevono sovvenzioni pubbliche<sup>20</sup>. Detta legge, introdotta nel 1973, è stata oggetto di successive modifiche, che, alla fine degli anni '90, hanno permesso di estendere la sua applicazione ad ogni dispositivo elettronico o *software*, inclusi i lettori di schermo e le tecnologie di riconoscimento vocale, ma anche a internet<sup>21</sup>. Così è stata introdotta la Sezione 508, la quale prevede appunto che le persone con disabilità possano accedere ai dispositivi elettronici e digitali al pari delle persone che non soffrono di alcun *deficit* in tutte le aree disciplinate dalla normativa<sup>22</sup>. L'unica eccezione prevista dalla legge coinvolge riguarda i sistemi di sicurezza nazionali, espressamente esclusi dall'applicazione della Sezione<sup>23</sup>.

Il *Rehabilitation Act* contiene disposizioni sulla procedura e sui rimedi contro le forme di discriminazione, eccetto per la definizione di disabilità, che resta di natura medica, considerato l'espresso richiamo della normativa alle anomalie fisiologiche e/o psicologiche (causate da malattie, disturbi o lesioni) che necessitano di trattamento medico. È tuttavia significativa l'individuazione dei soggetti tutelati, attraverso la distinzione che la

---

<sup>19</sup> O.M. Arnadóttir – G. Quinn, *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian perspectives*, cit.

<sup>20</sup> *Rehabilitation Act*, September 26, 1973, 29 U.S.C. § 794.

<sup>21</sup> 29 U.S.C. § 794 (d). [www.assets.section508.gov/files/rehabilitation-act-of-1973-amended-by-wioa.pdf](http://www.assets.section508.gov/files/rehabilitation-act-of-1973-amended-by-wioa.pdf).

<sup>22</sup> Ad esempio, nel caso *Leiterman v. Johnson*, la corte ha stabilito che i telefoni usati all'interno degli enti federali dovessero essere accessibili anche ai dipendenti non vedenti. *Leiterman v. Johnson*, 60F.Supp.3d 166, 184-85 (D.D.C., 2014).

<sup>23</sup> 29 U.S.C. § 794 (d) (5).

norma opera tra *individual with a disability* e *individual with a significant disability*, ove nel primo caso ricomprende persone che hanno «I. *a physical or mental impairment which for such individual constitutes or results in a substantial impediment to employment; and II. can benefit in terms of an employment outcome from vocational rehabilitation services provided (...)*» e, nel secondo, persone che soffrono di «I. *a severe physical or mental impairment which seriously limits one or more functional capacities (such as mobility, communication, self-care, self-direction, interpersonal skills, work tolerance, or work skills) in terms of an employment outcome; II. whose vocational rehabilitation can be expected to require multiple vocational rehabilitation services over an extended period of time; and III. who has one or more physical or mental disabilities resulting from amputation, arthritis, autism, blindness, burn injury, cancer, cerebral palsy, cystic fibrosis, deafness, head injury, heart disease, hemiplegia, hemophilia, respiratory or pulmonary dysfunction, intellectual disability, mental illness, multiple sclerosis, muscular dystrophy, musculo-skeletal disorders, neurological disorders (including stroke and epilepsy), paraplegia, quadriplegia, and other spinal cord conditions, sickle cell anemia, specific learning disability, end-stage renal disease, or another disability or combination of disabilities (...)*».

La legge demanda all'US Access Board<sup>24</sup>, un'agenzia governativa indipendente, lo sviluppo dei requisiti tecnici e dei criteri di prestazione funzionali per l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Non può non considerarsi rilevante tale aspetto, in quanto ciò permette, nell'ambito di una tutela antidiscriminatoria generica, quale appunto quella statunitense, l'adeguamento degli *standards* tecnici e funzionali alla tecnologia<sup>25</sup>. Ciò ha permesso, nella pratica, di consentire ai regolamenti di stare al passo con lo sviluppo tecnologico e, di conseguenza, aumentarne l'efficacia e consolidarne la portata, anche rispetto alla molteplicità di *standards* concorrenti con la disciplina federale<sup>26</sup>. Nella legge sono state, infatti, incorporate molte delle più recenti *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*, linee guida sviluppate dal *World Wide Web Consortium (W3C)*, consorzio internazionale che guida l'evoluzione del *web* definendo protocolli comuni volti a favorire l'evoluzione e ad

---

<sup>24</sup> Section 508.

<sup>25</sup> A proposito del continuo adeguamento delle linee guida operato dalla giurisprudenza statunitense, è significativo il caso *Allied Technology Group v. U.S.*, in cui la giurisprudenza statunitense si è pronunciata in termini di “*substantial compliance*” della Section 508, ritenendo accettabili le «*minor exceptions*», sul presupposto che «*the statutory language and implementing regulations of Section 508 are flexible, and do not take an “all-or-nothing” approach to compliance; Section 508 and its regulations do not require perfect and unequivocal compliance*». *Allied Tech. Grp., Inc. v. United States*, 649 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2011).

<sup>26</sup> L'ultimo aggiornamento risale al 21 gennaio 2018: [www.federalregister.gov/documents/2018/01/22/2018-00848/information-and-communication-technology-ict-standards-and-guidelines](http://www.federalregister.gov/documents/2018/01/22/2018-00848/information-and-communication-technology-ict-standards-and-guidelines).

assicurare l'interoperabilità degli stessi con il fine ultimo di renderli maggiormente efficaci nella loro applicazione reale <sup>27</sup>.

2.1 *Segue. Il Titolo III dell'Americans with Disabilities Act (ADA): il caso Robles v. Domino's Pizza*  
Negli Stati Uniti la tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità, come accennato nel precedente paragrafo, è altresì disciplinata all'*Americans with Disabilities Act (ADA)*, il cui Titolo III, che impone la «*non-discrimination on the Basis of Disability in Public Accommodations and Commercial Facilities*», è stato esteso dalle corti anche al mondo di internet. Procediamo a esaminare specificamente la disciplina attraverso l'analisi alcuni casi giurisprudenziali che hanno trattato specificamente il tema.

Come accennato, una delle vicende maggiormente significative trae origine dalla causa promossa da un uomo non vedente, Guillermo Robles, il quale lamentava di non poter ordinare né tramite *app mobile* né tramite il sito *web* il cibo venduto dalla catena di ristorazione *Domino's Pizza*, malgrado l'utilizzo di un *software* per la lettura dello schermo; ciò, secondo Robles, in violazione del Titolo III dell'*Americans with Disabilities Act (ADA)*.

Inizialmente, la Corte distrettuale della California aveva respinto l'azione, pur concordando con l'attore che i siti *web* avrebbero dovuto essere inclusi tra i luoghi di accesso pubblico ai sensi delle norme contenute nell'*ADA*<sup>28</sup>. La Corte aveva accolto l'eccezione formulata dalla convenuta di violazione dei diritti del giusto processo nei suoi confronti, non essendo state sviluppate apposite linee guida dal Dipartimento di Giustizia (*DOJ*) americano sulle modalità di armonizzazione delle imprese con il Titolo III dell'*ADA*, con particolare riferimento ai siti *web*. L'assunto non è stato difficile da sostenere in quanto la norma,

<sup>27</sup> Obiettivo principale del *W3C* è l'*Universal Access*, per cui sono state sviluppate tre *Guidelines* in relazione a tre diversi aspetti critici per l'accessibilità: 1. contenuti; 2. *authoring tool*; 3. *browser*. Le prime, *Web Content Accessibility Guidelines*, del 5 maggio 1999, sono dettate come base per la definizione dei criteri di accessibilità dei siti. Il documento elenca 14 linee-guida o principi per una progettazione accessibile. Ciascuna *guideline* elenca le definizioni di determinati *checkpoint*, con il fine di spiegare come applicare le stesse nei tipici scenari di sviluppo dei contenuti. Ogni *checkpoint* è caratterizzato da un *priority level* (1, 2, 3) a seconda che il loro soddisfacimento renda impossibile, difficile, o "in qualche caso difficile", per uno o più gruppi (di disabilità), accedere all'informazione. Sulla base di ciò, un sito può definire il proprio livello di *conformance*: ("A", "AA" o "AAA") a seconda del soddisfacimento di ciascun *checkpoint* di priorità ("1", "1 e 2" o "1,2,3"). Le seconde, *Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)*, divenute una *W3C Recommendation* il 3 febbraio 2000, indicano agli sviluppatori come progettare *authoring tool* utilizzabili dai soggetti disabili che producano contenuti *web* accessibili. Le terze, *User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)*, *Recommendation* dal 17 dicembre 2002, sono finalizzate al miglioramento dell'accessibilità del *browser mainstream* e del *multimedia player* in modo tale che i soggetti con disabilità uditive, visive, cognitive e fisiche possano accedere meglio alle risorse del *web*. Le WCAG 2.0 sono una evoluzione delle WCAG 1.0 ed all'attualità prevedono quattro linee-guida: 1. Percezione: il contenuto delle pagine web deve essere percepito da qualunque utente, con eccezione dei componenti che non possono essere espressi in modo testuale; 2. Operabilità: gli elementi dell'interfaccia devono poter essere azionati da qualunque utente; 3. Comprensibilità: il contenuto deve essere facilmente comprensibile; 4. Robustezza: le tecnologie *web* devono essere utilizzate in modo da massimizzare la possibilità di operare con le tecnologie assistive presenti e future, oltretutto gli *user agent*.

<sup>28</sup> *Robles v. Domino's Pizza LLC*, No. 16-06599, 2017 U.S. Dist. LEXIS 53133 (C.D. Cal. Mar. 20, 2017).

approvata nel 1990, dunque ben prima della diffusione capillare di internet, non conteneva alcun riferimento all'accessibilità in ambito tecnologico ed informatico.

In appello, invece, le ragioni di Robles venivano accolte dalla 9th *Circuit Court of Appeals*<sup>29</sup>, chiamata a pronunciarsi su due questioni: 1. sull'applicabilità dell'*ADA* al sito ed alla *app* di *Domino*; 2. in caso affermativo, su eventuali problemi riguardanti il giusto processo, tenuto conto della mancanza di indicazioni fornite dal *DOJ*.

Nell'ordine, la Corte statuiva che l'*ADA* avrebbe dovuto applicarsi al sito *web* di *Domino*, ritenendo lo spazio digitale un servizio connesso agli spazi fisici dello stesso, in quanto "[Title III] applies to the services of a place of public accommodation, not services in a place of public accommodation" e che tale applicazione non poteva sollevare problemi riguardanti il giusto processo, stante la chiarezza del Titolo III dell'*ADA* rispetto alla sua applicabilità e del tempo che aveva avuto *Domino* per conformarsi ad esso<sup>30</sup>.

In sostanza, dunque, la presenza di un nesso tra l'attività commerciale svolta sul *web* e l'ubicazione fisica tradizionale della convenuta è stata ritenuta sufficiente dalla Corte al fine di applicare il Titolo III dell'*ADA* al sito internet di *Domino*.

A seguito del rinvio dalla 9th *Circuit Court* alla Corte distrettuale centrale della California, questa, accertato che l'applicazione mobile di *Domino's Pizza* non era accessibile a persone con disabilità visive, ordinava alla convenuta di modificare l'applicazione rendendola adeguata secondo le *Web Content Accessibility Guide-lines (WCAG)*<sup>31</sup>.

È particolarmente significativo, inoltre, ai fini dell'importanza del caso, il diniego della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla petizione presentata da *Domino's Pizza* per un *writ of certiorari*, sul presupposto che «Title III of the Americans with Disabilities Act (ADA) provides, in relevant part, that "[n]o individual shall be discriminated against on the basis of disability in the full and equal enjoyment of the goods, services, facilities, privileges, advantages, or accommodations of any place of public accommodation by any person who owns, leases (or leases to), or operates a place of public accommodations», in relazione al quale *Domino* aveva formulando la seguente richiesta: «Whether Title III of the ADA requires a website or mobile phone application that offers goods or services to the public to satisfy discrete accessibility requirements with respect to individuals with disabilities?».

---

<sup>29</sup> Corte Federale degli Stati Uniti che copre Alaska, Arizona, Idaho, California, Hawaii, Montana, Nevada, Oregon e Washington.

<sup>30</sup> *Robles v. Domino's Pizza*, 913 F.3d 898 (9th Cir. 2019).

<sup>31</sup> Si rinvia alla nota 27.

Tale decisione, seppur immotivata, in quanto lasciata ad una *order list*<sup>32</sup>, ha indotto le attività commerciali americane operanti sul *web* ad essere *compliant* rispetto alle disposizioni contenute nell'*ADA*. Tra le misure adottate al fine di sviluppare siti internet conformi agli *ADA Standards* ed ai requisiti *WCAG 2.0* rientrano la fornitura di testi alternativi per le immagini *web* ed i contenuti non testuali; in tal modo, gli utenti con disabilità visive possono utilizzare lo *screen reader* per “apprendere” ciò che è rappresentato sullo schermo, ricevendo, dunque, descrizioni accurate. Gli utenti con difficoltà motorie e/o menomazioni fisiche devono invece affidarsi ad una tastiera per la navigazione sui siti *web*, il cui flusso di tabulazione per essere conforme alla *web accessibility* deve seguire quello visivo della pagina, ovvero dall’alto verso il basso, da sinistra verso destra e dall’intestazione verso la navigazione principale; ciò permette che tutte le componenti interattive siano ordinate, prevedibili ed accessibili, garantendo agli utenti la possibilità di utilizzare un’unica tastiera. Da segnalare che il diniego espresso dalla Corte Suprema non ha tuttavia escluso l’aumento del contenzioso ai sensi del Titolo III dell'*ADA* contro le aziende che vantavano siti *web* non accessibili alle persone con disabilità<sup>33</sup> e che non sempre le corti statunitensi hanno operato nello stesso senso. Si noti, a tal proposito, che un caso recentemente portato all’attenzione dell’11th *Circuit Court* ha avuto un esito ben differente rispetto al caso *Robles*, pur riguardando una fattispecie simile. Nello specifico, *Gil*, un soggetto non vedente, citava in giudizio gli *Winn-Dixie Stores* affermando che il loro sito *web* fosse inaccessibile per incompatibilità con gli *screen readers*. La decisione risulta particolarmente interessante perché la Corte distrettuale ha provveduto a specificare, dopo il caso *Domino’s Pizza*, i casi in cui il Titolo III possa applicarsi oltre che ai luoghi fisici delle aziende americane anche ai loro siti *web*. La 11th *Circuit Court* ha infatti evidenziato come nel caso portato alla sua attenzione non vi fosse alcun collegamento tra il sito *web* della catena commerciale *Winn-Dixie* ed i beni e i servizi offerti negli *stores*, poiché la pagina internet era solo rappresentativa dell’attività e non effettuava vendite ai suoi utenti<sup>34</sup>.

Anche qualche anno prima, nel caso *Ford v. Schering-Plough Corporation*, la 3th *Circuit Court* aveva rigettato la domanda proposta da un dipendente contro il suo datore di lavoro e la compagnia di assicurazioni per via della disparità tra i benefici offerti per le disabilità fisiche e quelle mentali in violazione dell'*ADA*. Nello specifico, l’attore lamentava che

---

<sup>32</sup> Il diniego del *certiorari* è stato pubblicato il 7 ottobre 2019 – *Order list: 589 U.S.*: [https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/100719zgr\\_m648.pdf](https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/100719zgr_m648.pdf).

<sup>33</sup> Solo nel 2018 si sono potute contare nel territorio degli Stati Uniti ben 2250 cause per violazione del Titolo III dell'*ADA* da parte dei siti internet N. Vu. Minh N. Vu, M. Launey Kristina e R. Susan, *Number of Federal Website Accessibility Lawsuits Nearly Triple, Exceeding 2250 in 2018*, Seyfarth Shaw (Jan. 31, 2019), [www.adatitleiii.com/2019/01/number-of-federal-website-accessibility-lawsuits-nearly-triple-exceeding-2250-in-2018/](http://www.adatitleiii.com/2019/01/number-of-federal-website-accessibility-lawsuits-nearly-triple-exceeding-2250-in-2018/).

<sup>34</sup> *Gil v. Winn-Dixie Stores, Inc.*, 993 F.3d 1266 (C.A.11 (Fla.), 2021).

l'assicurazione prevedeva un limite di due anni applicabile ai benefici per le disabilità mentali e non anche per quelle fisiche, in spregio al Titolo III che recita «*No individual shall be discriminated against on the basis of disability in the full and equal enjoyment of the goods, services, facilities, privileges, advantages, or accommodations of any place of public accommodation by any person who owns, leases (or leases to), or operates a place of public accommodation*». Secondo tale ragionamento, il riferimento a “servizi, privilegi e vantaggi” avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli ambiti diversi dall'accesso fisico alle strutture, compresi gli uffici assicurativi, trattandosi di «*public accommodation under Title III*», diversamente dette parole sarebbero «superflue». Di talché, secondo *Ford*, l'ufficio di assicurazione sarebbe dovuto essere considerato un «alloggio pubblico» e, in quanto tale, avrebbe dovuto rispettare il divieto di discriminazione imposto dal Titolo III dell'ADA. La *Circuit Court* non ha ritenuto condivisibile il ragionamento di *Ford*, in quanto, sebbene l'ufficio assicurativo rientri nella categoria di «*public accommodations*», ciò «*does not mean that the insurance policies offered at that location are covered by Title III*», poiché le prestazioni di invalidità offerte dall'assicurazione costituivano parte dei termini e delle condizioni di lavoro di *Ford*; infatti, la Corte ha precisato che «*Title III is not intended to govern any terms or conditions of employment by providers of public accommodations or potential places of employment; employment practices are governed by title I of this legislation*»<sup>35</sup>.

### III. L'ACCESSIBILITÀ DIGITALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: IL QUADRO NORMATIVO

In Italia la disposizione normativa di riferimento per l'accessibilità digitale è la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (c.d. Legge Stanca), recante disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti pubblici e privati. Essa è ispirata ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>36</sup>, in cui sono stati riformulati i bisogni delle persone con disabilità in termini di diritti umani<sup>37</sup>, ed è stata successivamente oggetto di tre revisioni: la prima nel 2018<sup>38</sup>, la seconda nel 2020<sup>39</sup> e recentemente nel 2022<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ford v. Schering-Plough Corp.*, 145 F.3d 601, 612 (3d Cir. 1998).

<sup>36</sup> Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con la Legge n. 18/2009.

<sup>37</sup> E. Pariotti, *Disabilità, diritti umani e azioni positive*, in *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*, T. Casadei (a cura di), Reggio Emilia, 2008.

<sup>38</sup> Decreto legislativo n. 106 del 18 agosto 2018, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici».

<sup>39</sup> Decreto-legge n. 76/2020, c.d. Decreto semplificazioni, convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020.

<sup>40</sup> Decreto legislativo n. 82 del 27 maggio 2022, in attuazione della Direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

La prima modifica è stata apportata in attuazione della *Web Accessibility Directive* UE 2016/2102 (*WAD*), direttiva europea orientata a migliorare l'accessibilità dei siti *web* e delle *app* mobili nel settore pubblico di ciascun Stato Membro; obiettivo principale della *WAD* è, infatti, quello di garantire l'armonizzazione delle misure nazionali a livello europeo in materia di progettazione dei siti internet in modo da favorire l'accessibilità (art. 1), con il limite dell'onere sproporzionato, che consente agli enti pubblici di derogare alle prescrizioni loro impartite, valutando sia le dimensioni sia le risorse dell'ente ed il rapporto costi/benefici per l'ente in rapporto ai benefici per la persona con disabilità, secondo il principio corrispondente a quello già introdotto nella Direttiva 2000/78/CE sulla non discriminazione in campo lavorativo, riferita alle c.d. soluzioni ragionevoli (art. 5)<sup>41</sup>. Le successive modifiche sono invece state introdotte con lo scopo di eliminare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, quali quelli relativi al commercio elettronico e all'accesso a media audiovisivi e a sistemi *hardware*<sup>42</sup>.

È importante, ai fini della presente disamina, evidenziare che la *WAD* stabilisce che l'accesso alle tecnologie ed ai sistemi di informazione e di comunicazione deve essere garantito anche alle persone con disabilità, sulla base di linee guida redatte dagli Stati e che la progettazione di prodotti, strutture, programmi, debba essere realizzata secondo i criteri della progettazione universale.

Per tali motivi la Legge Stanca, in coerenza con le aspettative e le iniziative dell'Unione europea, rappresenta un innovativo strumento legislativo predisposto al fine di evitare che soggetti affetti da disabilità siano discriminati nell'accesso e nell'utilizzo di internet e degli strumenti informatici, in particolar modo, nel relazionarsi con la pubblica amministrazione<sup>43</sup>.

Con essa viene tutelato e garantito alle persone con disabilità il diritto di accesso: 1. ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e di determinate categorie di soggetti privati; 2. alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi; 3. alle tecnologie di informazione e comunicazione in rete; 4. ai servizi di pubblica utilità.

---

<sup>41</sup> Per una ricognizione compiuta delle politiche europee in tema di disabilità si v. C. O'MAHONY – S. QUINLIVAN, *The EU Disability Strategy and the Future of EU Disability Policy*, in D. FERRI – A. BRODERICK (eds.), *Research Handbook on Disability Law*, Cheltenham-Massachusetts, 2020, p. 12 ss.

<sup>42</sup> In particolare, la Direttiva 2019/882/UE individua le persone con disabilità come “coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri” (art. 3 n. 1).

<sup>43</sup> L'art. 1, comma 2, nel delineare gli obiettivi e le finalità dispone sulla tutela e garanzia del diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tale normativa, fino al 2020, anno in cui, come si dirà a breve, vi è stata un'apertura verso altre categorie interessate dalla legge, ha identificato i soggetti erogatori solo con riferimento alle «pubbliche amministrazioni (...), agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet» (art. 3, comma 1).

Da rilevato che, proprio con riguardo al tema dell'accessibilità per "tutti", detta formulazione è stata oggetto di aspre critiche, dal momento che, nel testo della norma, vi era una sorta di "vincolo" laddove veniva ribadito che la legge si applicava principalmente ai soggetti pubblici e ai privati solo nella misura in cui avessero a che fare con il settore pubblico in ragione concessioni o di prevalenti partecipazioni di capitali<sup>44</sup>. Essa escludeva pertanto tutti i soggetti privati, che agivano con fini e capitali privati, i quali non erano dunque obbligati a creare o mantenere siti *web* accessibili, essendo foriera così di una situazione di forte squilibrio, soprattutto nei confronti delle persone con disabilità. Si pensi, appunto, ai siti privati attraverso i quali venivano erogati servizi di *home-banking*, a quelli di commercio elettronico, di *e-learning* o ludici, ritenuti socialmente utili, in quanto fonte di aggregazione attraverso a rete.

Nel 2020 le ulteriori modifiche apportate alla Legge Stanca hanno esteso il suo ambito di applicazione anche a soggetti giuridici diversi da quelli già previsti. L'attuale art. 3, comma 1 bis, della disciplina *de qua* ha infatti inserito tra i destinatari anche i soggetti erogatori «diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro».

L'ultima recentissima novella del 2022, introdotta in attuazione della Direttiva UE 2019/882, orientata a portare una maggiore inclusività da un punto di vista informatico tra i cittadini, fornendo strumenti alla portata di tutti per garantire anche ai soggetti meno "digitalmente alfabetizzati" un migliore accesso ai servizi ed ai prodotti informatici, estende ulteriormente il campo di applicazione della Legge Stanca. Il comma 2 *bis* dell'art. 4

---

<sup>44</sup> Sul punto, in particolare, M. Diodati, *Accessibilità. Guida completa*, Milano, 2007.

stabilisce che i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'art. 3, comma 1 *bis*, dovranno avere specifici requisiti di accessibilità entro il 5 novembre 2022<sup>45</sup>. Tra questi, la Direttiva UE richiama non solo i sistemi *hardware* e i sistemi operativi informatici generici per i consumatori ma anche i *self-service* di pagamento, le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per i consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica (media audiovisivi e lettori di *e-reader*), servizi di comunicazione elettronica, servizi di accesso a media audiovisivi, servizi di trasporto passeggeri aerei, autobus, ferroviari e per vie navigabili, servizi bancari per consumatori, *e-book* e *software* dedicati, nonché servizi di commercio elettronico.

Occorre evidenziare che la normativa, pur non imponendo un obbligo a tutti i privati, incentiva la loro disponibilità a creare siti accessibili, prevedendo in loro favore la concessione di contributi pubblici per l'acquisto di beni e di servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilità o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro (art. 4, comma 3). Il legislatore ha inteso così incoraggiare anche i privati a predisporre siti *web* accessibili e continua a farlo per i soggetti che per ragioni di fatturato non rientrano tra quelli dell'art. 3, comma 1 *bis*; intento questo ribadito anche dall'art. 6, comma 1, soppresso nella più recente formulazione della Legge, in cui veniva regolamentata la richiesta di verifica dell'accessibilità dei siti internet anche da parte dei privati.

Necessitano inoltre una menzione per la loro importanza, gli artt. 4 e 9 della Legge n. 4/2004. Il primo definisce gli obblighi che gli erogatori devono rispettare per l'accessibilità al contenuto del servizio e della fruibilità delle informazioni offerte, di talché i soggetti erogatori durante la valutazione dell'offerta sono tenuti ad «un obbligo di preferenza» verso i prodotti che rispettano i requisiti di accessibilità, dovendo invece motivare adeguatamente una scelta differente. Il secondo, considerato il vero punto di forza della legge in termini di inclusività e di incidenza della stessa, prevede che l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute da parte dei soggetti erogatori pubblici sia rilevante «ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (...) ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti». Il diritto delle persone disabili

---

<sup>45</sup> Il Decreto legislativo n. 82 del 27 maggio 2022 ha disposto che «Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data» (art. 25, comma 1).

all'uso delle tecnologie viene così favorito con l'obbligo da parte della pubblica amministrazione a soddisfarlo.

Non va dimenticato, infine, che, sulla scorta dell'intento del legislatore di creare un'amministrazione digitale, alla Legge Stanca è seguito il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82<sup>46</sup>, nel quale, in relazione ai soggetti disabili, viene ribadito il requisito dell'accessibilità, ovvero della capacità dei sistemi informatici di erogare servizi fruibili anche ai soggetti che necessitano proprio per via della loro disabilità di tecnologie assistive<sup>47</sup>.

In tale contesto normativo, la tematica dell'accessibilità acquisisce un'importanza sempre maggiore, in quanto risulta evidente che, per poter raggiungere una completa dematerializzazione e gestione telematica dell'attività amministrativa, non possono escludersi dall'utilizzo dei servizi offerti proprio quei soggetti deboli dell'ordinamento, cioè quelle categorie di cittadini che troppo a lungo sono state limitate nello svolgimento delle più comuni attività quotidiane in condizione di parità con gli altri soggetti<sup>48</sup>.

### 3.1 *Segue. Le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)*

La Legge n. 4/2004 individua non solo i soggetti coinvolti dalla tutela voluta dal legislatore, ma anche una serie di attività di controllo e vigilanza sulla sua attuazione.

Con riferimento alla procedura di realizzazione, in particolare, si evince che la dichiarazione di accessibilità è verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con riguardo alla conformità dei siti internet ed ai casi di inaccessibilità (art. 3-quinquies). L'art. 11 della Legge Stanca impone all'AgID, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di *software* per l'accessibilità di siti *web* e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata,

---

<sup>46</sup> Recentemente aggiornato con il Decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022.

<sup>47</sup> Art. 53, comma 1, CAD: «Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54».

<sup>48</sup> Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 aprile 2019 n. 2270, ha statuito che: «In generale non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell'Amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti», inoltre, ha ritenuto che l'utilizzo di procedure digitalizzate per gestire l'interesse pubblico è «conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 10 l. 241/1990), i quali, secondo il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale».

l’emanazione di apposite linee guida<sup>49</sup> con cui sono stabiliti: i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici (inclusi i siti *web* e le applicazioni), le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici, il modello della dichiarazione di accessibilità<sup>50</sup>, la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità e, infine, le circostanze in presenza delle quali si viene a creare un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l’accessibilità di un sito *web* o di un’applicazione mobile<sup>51</sup>.

Tali linee guida sono state pubblicate in dall’AgID il 9 gennaio 2020<sup>52</sup>, proprio a completamento della disciplina italiana in materia di accessibilità per il settore pubblico, in quanto individuano i canoni di comportamento cui devono attenersi le amministrazioni nel dare attuazione agli obblighi loro imposti, facendo, in particolare, da ponte tra l’Italia e l’Unione Europea; esse, infatti, riportano che i soggetti erogatori sono tenuti a provvedere alla dichiarazione di accessibilità prescritta dalla Direttiva UE 2016/2102, dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523 e, conseguentemente, dalla Legge n. 4/2004.

A seguito della recentissima novella del 2022, l’AgID ha adottato le linee guida per i soggetti privati indicati nell’art. 4, comma 2 *bis*, richiamando le definizioni ed i criteri già inseriti nelle precedenti linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per le amministrazioni pubbliche, considerati i riferimenti sia nazionali che internazionali in materia, di natura tecnica ed amministrativa<sup>53</sup>. A tal proposito, è interessante notare il riferimento alla *Section 508 del Rehabilitation Act* statunitense effettuato dalla Commissione interministeriale per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate nello studio delle linee guida<sup>54</sup>; ciò a riprova che la disciplina degli Stati Uniti funge da “stella polare” che sostanzialmente indica la strada che deve essere

---

<sup>49</sup> Anche in Italia trovano applicazione le linee guida *WCAG 2.0* previste dallo standard internazionale *WAI Web Accessibility Initiative* (iniziativa del consorzio mondiale *W3C* che si occupa di standardizzare la progettazione dei siti *web*).

<sup>50</sup> La normativa prevede che tutti i siti della pubblica amministrazione siano tenuti a pubblicare la c.d. dichiarazione di accessibilità. Si rinvia a titolo meramente esemplificativo alla dichiarazione di cui al sito internet della Corte di Cassazione: [www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/accessibilita.page](http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/accessibilita.page).

<sup>51</sup> La valutazione dell’onere sproporzionato è introdotta dall’art. 5 della Direttiva 2016/2102, il quale prevede espressamente che gli Stati membri provvedano affinché «gli enti pubblici interessati tengano conto delle circostanze pertinenti, fra cui: a) le dimensioni, le risorse e la natura dell’ente pubblico interessato, e b) la stima dei costi e dei benefici per l’ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d’uso dello specifico sito web o applicazione mobile». L’onere sproporzionato è introdotto anche nell’art. 3 *ter* della Legge Stanca, secondo il quale esso ricorrerebbe in quattro fattispecie tassativamente elencate: 1. un onere organizzativo eccessivo; 2. un onere finanziario eccessivo; 3. il rischio di pregiudicare la capacità dei soggetti erogatori di adempiere allo scopo prefissato; 4. il rischio di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i propri compiti o servizi.

<sup>52</sup> [www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/linee-guida-accessibilita-pa](http://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/linee-guida-accessibilita-pa).

<sup>53</sup> [www.agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/linee\\_guida\\_accessibilit\\_erogatori\\_art\\_31bis.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_accessibilit_erogatori_art_31bis.pdf).

<sup>54</sup> [www.premedia.it/leggestanca.pdf](http://www.premedia.it/leggestanca.pdf).

seguita in tema di accessibilità digitale. Così, le linee guida rappresentano un ottimo strumento per l'evoluzione della disciplina, trattandosi di uno mezzo estremamente rilevante di semplificazione ed elasticità nell'attuazione della normativa di dettaglio, in quanto svincolate dallo strumento del regolamento di attuazione così da permettere un rapido adeguamento della disciplina in relazione alle evoluzioni del settore dell'innovazione tecnologica che esse sono chiamate a regolare. È in questo contesto che l'inclusione digitale di tutti i cittadini risulta essere sempre più concreta ed effettiva.

#### IV. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO ALLE TUTELE ANTIDISCRIMINATORIE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN AMBITO DIGITALE NEGLI USA E IN ITALIA

L'indagine fin qui condotta in tema di accessibilità digitale per le persone con disabilità nell'ordinamento statunitense e in quello italiano, accanto ai punti di connessione dettati da una crescente sensibilità verso il mondo delle disabilità e alle norme di tutela imposte dal panorama giuridico internazionale<sup>55</sup>, ha evidenziato una differenza sul piano della tutela antidiscriminatoria tra i due sistemi giuridici nel senso di una diversa caratterizzazione della stessa, in senso generale nel diritto statunitense e in senso speciale nel diritto italiano<sup>56</sup>, che incide necessariamente sulle concrete possibilità di tutela delle persone disabili in tutti i casi in cui venga loro riservato un trattamento diverso rispetto agli altri consociati.

L'*ADA*, infatti, ha posto le basi per la tutela e l'inclusione dei cittadini con disabilità americani in qualsiasi settore della vita sociale ed i casi giudiziari di alto profilo ne hanno esteso l'applicazione anche al mondo digitale, benché esso non fosse espressamente

---

<sup>55</sup> La cornice internazionale, che, per ragioni di opportunità non si è potuta approfondire in questa sede, è rappresentata, in particolare, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, firmata dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con la Legge n. 18/2009, il cui principio di accessibilità costituisce un asse portante della stessa e lo scopo dichiarato è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità (così art. 1). I punti chiave della Convenzione, in particolare, sono: art. 5 su «eguaglianza e discriminazione»; art. 20 su «mobilità personale»; art. 28 su «adeguato livello di vita e protezione sociale»; art. 30 su «partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport». Anche l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo dispone sul «divieto di discriminazione». Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2016, nota anche come Carta di Nizza, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali (art. 21). Sull'inserimento dei disabili, stabilisce il riconoscimento e il rispetto da parte dell'Unione del diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

<sup>56</sup> Già D. Vanni, *Cenni comparatistici sulla tutela dei disabili*, cit., 25, è giunta a tale conclusione con riguardo alla tutela antidiscriminatoria delle persone disabili nello studio comparatistico tra l'ordinamento inglese e quello italiano.

richiamato dalla normativa, ampliando, in tal modo, le concrete possibilità di tutela e soprattutto di rimozione delle situazioni di svantaggio dei disabili rispetto agli altri consociati. Certamente è grazie alla “generica” formulazione del titolo III che le corti hanno potuto sostenere l’applicabilità del divieto di discriminazione in base alla disabilità anche nei luoghi non fisici, come i siti *web*, sul presupposto che la normativa intende «*to assure equality of opportunity, full participation, independent living, and economic self-sufficiency for individuals with disabilities*», in quanto «*The ADA guarantees disabled Americans the same opportunities as non-disabled Americans to participate in mainstream American life by enjoying employment opportunities*»<sup>57</sup>, a prescindere dalle categorie in essa espressamente elencate.

Si è detto che anche in Italia, recentemente, la tutela delle persone con disabilità è stata ampliata e la normativa attuale incentiva anche i privati ad intervenire sui propri sistemi digitali con lo scopo di portare sempre una maggiore inclusività, pure da un punto di vista informatico, tra tutti i cittadini. Ciò rappresenta certamente per il nostro Paese un ulteriore passo in avanti nel frammentario quadro legislativo offerto a tutela delle disabilità, anche se, allo stato, non vi è una norma di diritto positivo che, al pari del Titolo III dell’*ADA*, possa aprire a nuove ed inedite prospettive di tutela affinché la persona disabile divenga pienamente parte attiva della società anche nel mondo delle tecnologie, su un piano di eguaglianza, e non solamente integrata<sup>58</sup>. Peraltro, questo paradigma è oramai completamente abbandonato, almeno sul piano del portato culturale dei *Disability Studies* in favore di una diversa logica che richiede, oggi, lo sviluppo della legislazione e l’attuazione delle politiche attraverso le quali realizzare le pari opportunità, come mezzo per giungere all’uguaglianza ed alla conseguente eliminazione di ogni discriminazione. Affinché ciò possa realizzarsi, le persone con disabilità devono concretamente avere accesso alle medesime realtà cui hanno accesso le altre persone. Viene in rilievo, dunque, l’accessibilità in tutti i suoi aspetti, non solo sotto il profilo architettonico, ma anche di accessibilità delle informazioni, delle comunicazioni, delle tecnologie, di formazione di professionisti sulla questione<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> *About the ADA National Network*, ADA NAT’L NETWORK, [www.adata.org/about-ada-national-network](http://wwwadata.org/about-ada-national-network).

<sup>58</sup> A. D. Marra, *Disabilità, bioetica e ragionevolezza. Ragionamenti minimi di diritti umani, evoluzione tecnologica e vita umana*, cit., 50, evidenzia come il paradigma integrativo presupponga una diversità di trattamento tra il gruppo da integrare ed il gruppo generale

<sup>59</sup> A ciò è peraltro dedicato l’art. 9 della Convenzione di New York del 2006, nel quale viene affermato con chiarezza che il fine della medesima è quello di garantire anche alle persone disabili «di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita». Per questo, vanno prese «misure appropriate al fine di assicurare l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, ed altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali». È importante notare che, tra le misure da adottare, vengono incluse «l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità». In dottrina, A. D. Marra, *Voce Barriere Architettoniche*, in *Enciclopedia del diritto, Annali. Aggiornamento 2010*, Milano, 2011.

In Italia, tuttavia, per ciò che concerne l'accessibilità in tutti i settori offerti da mondo di internet, ciò continua a scontrarsi con l'assenza di una tutela giurisdizionale che riguardi le concrete possibilità per le persone disabili di chiedere la rimozione di situazioni di svantaggio nei loro confronti, considerato che non vi è un preciso dovere di condotta imposto a tutti i siti *web* e che la normativa di riferimento per la tutela giudiziaria dei soggetti disabili, la Legge n. 67 del 1 marzo 2006, la quale impone espressamente «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni», non consente la facile individuazione delle concrete possibilità di tutela e ciò rappresenta certamente un motivo di rinuncia all'azione giudiziaria che, con tutta probabilità, sarebbero intraprese se solo vi fosse una chiara ed esplicita affermazione di responsabilità per determinate condotte<sup>60</sup>. L'art. 2 della Legge, infatti, introduce il principio della parità di trattamento, il quale, in difetto, comporta la discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità, che può verificarsi in modo diretto quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata una persona non disabile in situazione analoga; ovvero, in modo indiretto quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Del resto, nel panorama giurisprudenziale italiano non si rivengono pronunce che abbiano specificamente affrontato la tematica oggetto del presente approfondimento. Tuttavia, anche se non riguarda il mondo del *web*, si ritiene interessante, per l'interpretazione fornita dai giudici di legittimità in relazione all'accessibilità dei luoghi privati aperti al pubblico, citare la pronuncia n. 18762/2016 della Corte di Cassazione chiamata a statuire sulla tutela di cui alla Legge n. 67/2006 da una persona disabile che non riusciva ad accedere al bancomat posto in un locale esterno della banca<sup>61</sup>. I supremi giudici hanno affermato il principio di diritto per il quale «In materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione, ai sensi dell'art. 2 della l. 1° marzo 2006, n. 67, la situazione di inaccessibilità ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall'esistenza di una barriera architettonica - tale qualificabile ai sensi della l. 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 2 del d.m. 14 giugno 1989, n. 236 - che ponga una persona con disabilità (di cui all'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104) in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. È perciò consentito, anche nei confronti di privati, il

---

<sup>60</sup> D. Vanni, *Cenni comparatistici sulla tutela dei disabili*, cit., 26.

<sup>61</sup> Tale pronuncia appare interessante, in quanto la ratio sottesa alla pronuncia ben potrebbe essere estesa a barriere non fisiche e, dunque, riguardare anche quelle che impediscono l'accesso a internet.

ricorso alla tutela antidiscriminatoria di cui all'art. 3 della l. n. 67 del 2006, applicabile *ratione temporis*, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento»<sup>62</sup>.

In conclusione, in entrambi gli ordinamenti considerati emerge prepotentemente la consapevolezza che la moderna società, basata sulle tecnologie digitali, deve essere realmente per tutti e quel cambio di prospettiva determinato dall'affermarsi, anche nel nostro Paese, di un modello che vuole risolvere i problemi sociali legati alla disabilità attraverso la rimozione di ciò che nega il pieno godimento delle pari opportunità, mostra come la persona disabile sia oggi protagonista e del mondo del diritto e del mondo della propria vita, così come ciascun cittadino merita di essere in una società democratica. Confermano l'assunto le diverse pronunce statunitensi in tema di accessibilità digitale, ma esso può leggersi altresì nell'attuale disciplina italiana, anche in assenza del riconoscimento di un diritto autonomo, inteso nel senso proprio del termine<sup>63</sup>, che riguardi l'accessibilità delle persone disabili ad ogni servizio e prodotto offerto dalle tecnologie dell'internet.

È auspicabile, dunque, sul versante italiano, un mirato intervento legislativo che possa garantire a tutti i cittadini il pieno accesso ai servizi telematici e informatici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di opportunità e di inclusione nella società, come peraltro sanciti dalla Convenzione ONU del 2006 e che pure possono leggersi nei valori fondamentali del nostro ordinamento. Non può, infatti, non rilevarsi che una lettura combinata degli artt. 2 e 3 Cost. conduce l'interprete a collocare l'accesso ad internet come un diritto in grado di implementare il principio personalista e il principio di uguaglianza formale e sostanziale<sup>64</sup>. Il *web*, infatti, può essere considerato uno spazio in cui l'individuo svolge la propria personalità, sia come singolo sia all'interno di un sistema di relazioni sociali, indipendentemente dalle sue condizioni esistenziali, nel rispetto dell'uguaglianza dei consociati sul piano della dignità sociale dinanzi alla legge, senza alcuna

---

<sup>62</sup> Cass. Civ., 23 settembre 2016, n. 18762, in *Dir. e giust.*, 2016, p. 5 con nota di K. Mascia, *Anche la persona affetta da disabilità deve poter accedere agevolmente al servizio bancomat*. Si v. altresì Cass. Civ., 13 febbraio 2020, n. 18762, in *Arch. loc.* 2016, 630, ma anche C. Cost., 4 luglio 2008, n. 251, in *Giur. cost.*, 2008, 2931.

<sup>63</sup> P. Passaglia, *La problematica definizione dell'accesso a Internet e le sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, in *Media Laws*, 2021, 125 ss.

<sup>64</sup> G. D'Ippolito, *Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 21 (-bis) al 34-bis*, in *Media Laws*, 2021, 81 ss. Agli artt. 2 e 3 Cost. si aggiungano gli altri importanti riferimenti che possono riscontrarsi negli artt. 9 e 21 Cost., concernenti rispettivamente la promozione e tutela dello sviluppo tecnico e il diritto di manifestazione del pensiero, qualificando, in tale contesto, il mondo dell'internet come mezzo di espressione delle opinioni personali.

distinzione riconnessa al sesso, alle ideologie, alla religione e alle condizioni personali e sociali<sup>65</sup>.

Ne consegue un preciso dovere dell'ordinamento di attivarsi per rimuovere le disuguaglianze presenti<sup>66</sup>, come presupposto per l'attivazione di diritti sociali facenti capo ai soggetti esclusi<sup>67</sup>.

Di talché, la ricerca di soluzioni atte a garantire un corretto accesso ad internet della persona con disabilità dovrebbe essere improntata al principio di uguaglianza digitale<sup>68</sup>, valutando la possibilità di collocare tale diritto in una autonoma disposizione costituzionale, posto che in ragione delle implicazioni giuridiche che oggi assume il mondo dell'internet si ritiene che l'interpretazione estensiva del contenuto precettivo delle disposizioni costituzionali vigenti non appaia del tutto sufficiente a determinare utili effetti applicativi sul piano pratico<sup>69</sup>, i quali, invece, potrebbero più facilmente esplicitarsi con una idonea collocazione del diritto di accesso alle reti digitali o telematiche all'interno della Costituzione, così come la dottrina italiana auspica da tempo<sup>70</sup>.

---

<sup>65</sup> P. Stanzone, *Costituzione, diritto civile e soggetti deboli*, in *Fam. dir.*, 2009, 305 ss.; F. Sanchini, *I diritti delle persone con disabilità tra dimensione costituzionale, tutela multilivello e prospettive di riforma*, in *Federalismi.it*, 2021, 168 ss.

<sup>66</sup> P. Stanzone, *Dal soggetto alle persone*, in *Iustitia*, 2005, p. 257 ss.

<sup>67</sup> G. De Minico, *Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell'ordinamento europeo e nazionale*, in *Federalismi.it*, 127 ss.

<sup>68</sup> Si consideri, infatti, che disuguaglianze sostanziali nel campo digitale possono produrre conseguenze rilevanti in termini di esclusione degli individui anche sul piano sociale. Sul punto, in particolare, A. Alù, *I problemi giuridici di Internet: il dibattito sul diritto all'uguaglianza digitale*, in *Agendadigitale.eu*, 16 settembre 2015. Secondo A. Papa, *Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle tecnologie digitali*, in E. De Marco (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Milano, 2008, 35: «Non appare pertanto improprio, operando un parallelismo con scelte politiche che sono state compiute nel XX secolo, ritenere che il diritto all'uguaglianza informatica possa essere paragonato all'istruzione obbligatoria voluta dal Costituente proprio per creare le basi per uno armonico sviluppo del Paese, nel quale i cittadini potessero avere gli strumenti per concorrere in modo consapevole alla crescita sociale, economica, culturale dell'intera comunità».

<sup>69</sup> Sul punto si v. no, ad esempio, le considerazioni di M. R. Allegri-G. D'Ippolito (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, cit.; P. Passaglia, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in M. Nistico - P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, 55; P. Marsocci, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?*, in F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo, *La Rete Internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Napoli, 2015; M. Pietrangelo, *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, 2011; P. Marsocci, *Lo Spazio di Internet nel costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2011; E. De Marco, *Accesso alla Rete e Uguaglianza Digitale*, cit.

<sup>70</sup> L'idea di costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet è stata avanzata per la prima volta nel 2010 da Stefano Rodotà all'apertura dell'edizione italiana dell'*Internet Governance Forum*, con la prospettiva di intendere tale diritto come espressione della libera manifestazione del pensiero, avvallando la possibilità di introdurre a livello costituzionale il diritto di accesso a internet attraverso la sua collocazione in un nuovo art. 21-bis Cost., quale espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero. Si v. su questo S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet?* in *Politica del diritto*, 3, 2010, 337 ss., nonché ID., *Perché Internet in Costituzione è fondamentale*, in *Wired.it*, 29 dicembre 2010. Analoghi concetti ripresi in ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 386 e in ID., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014. Tale prima proposta è stata oggetto del Disegno di legge costituzionale S. 2485 "Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet" del 6 dicembre 2010. Sul punto, M. R. Allegri, *Il diritto di accesso a Internet: profili costituzionali*, in *Media Lams*, 57 ss. Alla proposta del 2010 ne sono seguite altre, sempre con il fine di correlare l'accesso a internet alla manifestazione del pensiero, propendendo, tuttavia, per

---

l'aggiunta di un nuovo comma dell'art. 21 Cost., in cui inserire un obbligo per lo Stato di rimuovere gli impedimenti all'effettivo godimento e all'implementazione dello sviluppo tecnologico. Sul punto, in particolare, si segnala la Proposta di legge C. 2769 del 5 novembre 2020, "Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet".

